



D.R. 1545/2023

LA RETTRICE

VISTO	il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO	il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1672 del 26 giugno 2018, in particolare l'art. 1, lettera e, art. 7, comma 3, lettera k, art. 14, comma 7 e art. 15, comma 7;
VISTA	la delibera del Senato Accademico dell'11 luglio 2006;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2006;
VISTO	il Regolamento per il "Percorso d'eccellenza dei Corsi di Studio", emanato con D.R. n. 1035 del 25 ottobre 2006;
RITENUTO	necessario procedere ad una revisione complessiva del Regolamento per il "Percorso d'eccellenza dei Corsi di Studio";
CONSIDERATO	il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica di Ateneo nella seduta del 27 gennaio 2020;
VISTO	il parere della Commissione Tasse del 19 maggio 2020;
VISTA	la deliberazione n. 230/2020 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 luglio 2020;
VISTA	la deliberazione n. 182/2020 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 15 settembre 2020;
CONSIDERATO	necessario modificare l'art. 8 co.2 del D.R. 2345/2020, contenente il <i>Regolamento generale percorsi di eccellenza dei corsi di studio</i> , nel quale è utilizzata in maniera atecnica la parola "premio" per indicare il rimborso delle tasse versate nell'ultimo anno di corso a ciascuno/a studente/essa per cui sia stata certificata la positiva conclusione del Percorso di eccellenza;
VERIFICATO	che il suddetto rimborso non assume le caratteristiche giuridiche del premio per l'irrelevanza dell'alea, dell'abilità, della capacità personale o altra eventualità incerta e per la sua commisurazione a quanto pagato in termini di contribuzione;
RITENUTO	opportuno armonizzare il <i>Regolamento generale percorsi di eccellenza dei corsi di studio</i> con i Regolamenti per gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea e laurea e i Regolamenti in materia di contribuzione studentesca che qualificano il suddetto rimborso tra i "bonus e le agevolazioni"

DECRETA

è emanato il "Regolamento generale Percorsi d'eccellenza dei corsi di studio".

F.to LA RETTRICE



REGOLAMENTO GENERALE PERCORSI D'ECCELLENZA DEI CORSI DI STUDIO

Art. 1 (Finalità)

Nell'ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attivati da Sapienza Università di Roma, possono essere istituiti percorsi formativi integrativi, denominati Percorsi di eccellenza, allo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale e di approccio alla metodologia della ricerca scientifica.

Art. 2 (Definizione e oggetto)

1. Il Percorso di eccellenza consiste in attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale lo studente/studentessa è iscritto/a. Tali attività sono, in parte, programmate dal Consiglio di corso di studio o di area didattica e consistono in approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio; in parte, sono concordate con i singoli studenti, in relazione alle loro vocazioni culturali e scientifiche.
2. Le attività formative aggiuntive possono essere individuate anche nell'ambito delle attività didattiche organizzate dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati di Sapienza Università di Roma per gli studenti non appartenenti alla SSAS.
3. Il complesso delle attività formative comporta per lo/a studente/essa un impegno minimo di 100 ore e massimo di 200 ore annue e non dà luogo a riconoscimento di crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati da Sapienza Università di Roma.

Art. 3 (Istituzione dei Percorsi di eccellenza)

1. Il Percorso di eccellenza è istituito su proposta del Consiglio di corso di studio o di area didattica, che predispone uno specifico Regolamento del Percorso di Eccellenza in cui sono definiti:
 - i requisiti per l'accesso, intermedi e finali;
 - le modalità di accesso;
 - le attività previste;
 - le verifiche dei requisiti intermedi per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, e dei requisiti finali per tutti i corsi di studio.
2. La Facoltà (le Facoltà, nel caso di corsi di studio interfacoltà) approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche. L'Ufficio del Manager didattico di Ateneo - Progettazione offerta formativa dell'Area Offerta Formativa e diritto allo studio ne verifica la conformità al presente Regolamento generale. In caso di non conformità il Regolamento del Percorso di eccellenza è rinviato alla Facoltà.
3. Non vi può essere più di un Percorso di eccellenza per ciascun corso di studio. È possibile istituire un unico Percorso di eccellenza per un insieme di corsi di studio di una stessa classe, o per un insieme di corsi di studio appartenenti alla medesima area didattica.



Art. 4 (Accesso al percorso di eccellenza)

1. Per ogni anno accademico, ciascuna Facoltà emana un bando unico per l'ammissione ai Percorsi di eccellenza dei corsi di studio ad essa afferenti definendo un numero di studenti ammissibili che, in ogni caso, non può eccedere il numero degli studenti ammissibili stabilito dal Consiglio di Amministrazione per l'anno di riferimento.
2. Gli studenti appartenenti alla Scuola Superiore di Studi Avanzati di Sapienza Università di Roma partecipano ai bandi di cui al comma 1 in sovrannumero rispetto ai posti disponibili.
3. I bandi di cui al comma 1 vengono pubblicati sulla piattaforma Corsi di Laurea di Ateneo, nonché sul portale Amministrazione Trasparente dell'Ateneo.

Art. 5 (Requisiti per l'accesso, intermedi e finali)

1. I requisiti per l'accesso al Percorso di eccellenza di ciascun corso di studio, previsti dal relativo Regolamento e riportati nel bando annuale di Facoltà, rispettano i seguenti requisiti minimi comuni di Ateneo:
 - acquisizione entro il 31 ottobre/30 novembre di tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel primo anno, per le lauree di primo e secondo ciclo; di tutti quelli previsti nei primi tre anni, per le lauree a ciclo unico;
 - conseguimento di una media d'esame non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
2. Per poter proseguire nel Percorso di eccellenza, lo/a studente/essa deve superare tutte le prove previste per l'anno di frequenza ed ottenere in esse una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
3. Per poter concludere il Percorso di eccellenza, lo/a studente/essa, oltre ad aver svolto le attività proprie del Percorso stesso, deve aver acquisito, entro la durata legale del corso di studi, tutti i Crediti formativi universitari previsti (CFU) ed aver ottenuto una votazione media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).
4. La verifica dei requisiti, di cui ai precedenti commi, viene effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal Consiglio di corso di studio o di area didattica, su relazione del docente o dei docenti tutor.
5. In considerazione di particolari caratteristiche dell'ordinamento didattico del corso di studi, possono essere previsti requisiti per l'accesso, intermedi e finali diversi da quelli comuni di Ateneo di cui ai commi 1, 2 e 3, fatto salvo il numero programmato massimo di studenti ammissibili di cui all'art. 4.

Art. 6 (Assistenza ed orientamento agli studenti)

A ciascuno/a studente/essa ammesso al Percorso di eccellenza vengono assegnati uno o più docenti tutor che ne seguono il percorso e collaborano all'organizzazione delle attività concordate con lo/a studente/essa.



Art. 7 (Formazione presso Sedi esterne)

Il Percorso di eccellenza può prevedere, tra le attività formative aggiuntive, periodi di studio o tirocinio presso altra Università, Istituzione o Ente di alta formazione o di ricerca, italiano o straniero, previa stipula di apposita convenzione da parte della Facoltà ovvero del Dipartimento di afferenza.

Art. 8 (Riconoscimenti finali)

1. Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, per ciascuno/a studente/essa il Consiglio di Corso di studio o di area didattica certifica la positiva conclusione del Percorso di eccellenza. La Segreteria Studenti, acquisita tale certificazione, provvede alla registrazione del Percorso di eccellenza affinché compaia nella certificazione di carriera dello/la studente/essa stesso/a.
2. Unitamente alla certificazione di cui al comma 1, l'Università conferisce allo/a studente/ssa il rimborso delle tasse versate nell'ultimo anno di corso, al netto del contributo unico e della tassa regionale. Le segreterie studenti provvedono al rimborso di quanto versato sulla base della sola certificazione di cui al comma 1.